

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 00224/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 224 del 2026, proposto da

Guido Raia, rappresentato e difeso dall'avvocato Battistina Piroddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Politecnico di Torino, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Candura e Debora Fornari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del diniego parziale di accesso agli atti della procedura concorsuale indetta dal Politecnico di Torino per la progressione tra l'area dei collaboratori e l'area dei funzionari bando 03/25/PV.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Politecnico di Torino;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la richiesta della tutela cautelare nel rito speciale in materia di accesso deve ritenersi inammissibile in quanto *“l'accoglimento della stessa consentirebbe al ricorrente di conseguire in via interinale l'intero risultato utile cui è preordinato il giudizio – l'esibizione dei documenti richiesti – con il risultato di anticiparne l'esito alla fase cautelare e di vanificare l'utilità del giudizio di merito”* (cfr. *ex multis* T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, ord. 5 settembre 2025, n. 206; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II *quater*, ord. 16 maggio 2025, n. 2673).

Considerato, in ogni caso, che neppure in concreto la parte ricorrente ha individuato esigenze cautelari così stringenti e indilazionabili da non poter trovare accoglimento attraverso la tempistica concentrata che caratterizza il giudizio sull'accesso.

Considerato che – impregiudicata ogni valutazione in ordine alla ricevibilità e all'ammissibilità del ricorso – in accoglimento della richiesta del ricorrente occorre disporre, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., che il ricorso venga notificato ai controinteressati, mediante pubblicazione sul sito *web* del Politecnico di Torino – entro il termine di giorni dieci dalla comunicazione, o notificazione, della presente ordinanza – di un avviso ben visibile che:

- contenga la riproduzione del ricorso introduttivo;
- contenga copia della presente ordinanza;
- indichi lo stato attuale del procedimento e il sito *web* della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere reperire ogni altra informazione utile, mediante indicazione del numero di R.G. del ricorso.

Osservato che l'avviso dovrà essere mantenuto visibile per almeno trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Osservato che la prova documentale dell'avvenuta notifica ai controinteressati, nelle illustrate forme, dovrà essere fornita da parte ricorrente entro il termine perentorio di giorni dieci dall'avvenuta pubblicazione.

Ritenuto, a tal fine, di fissare per la trattazione del giudizio sull'accesso l'udienza camerale del 13 maggio 2026.

Ritenuti sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) dichiara inammissibile l'istanza cautelare indicata in epigrafe.

Autorizza la notifica del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami, nelle forme e nei limiti indicati in motivazione

Fissa per la trattazione del giudizio sull'accesso agli atti l'udienza camerale del 13 maggio 2026.

Spese della fase di giudizio compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere

Alessandro Cappadonia, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Alessandro Cappadonia**

**IL PRESIDENTE**  
**Rosa Perna**

**IL SEGRETARIO**